

CITTÀ DI MODUGNO

(PROVINCIA DI BARI)



Regolamento Comunale per l'Imposta sulla Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni

Deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 30/09/1995.
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 30/03/2017.

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina nel territorio del Comune di Modugno le modalità di esecuzione e l'applicazione dell'imposta relativa alle forme pubblicitarie previste dal D.L.vo 15/11/1993 n. 507. Disciplina, altresì, nello stesso ambito, il servizio delle pubbliche affissioni e la riscossione dei relativi tributi.

Art. 2 – Ambito di applicazione

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette secondo le disposizioni degli articoli seguenti rispettivamente al pagamento di un'imposta o di un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate.

Art. 3 – Classificazione del Comune

A norma dell'art. 2 del D.L.vo 15/11/1993 n. 507 il Comune di Modugno, la cui popolazione residente al 31/12/1993 é di n. 37.421 abitanti, rientra nella 3^a classe impositiva e applica le tariffe previste nei successivi articoli del presente regolamento.

Art. 4 – Forme di gestione del servizio

Il Servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è gestito direttamente dal Comune.

Peraltro, il Comune si riserva la facoltà di affidare in concessione detto servizio ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22 comma 3 della L. 8/06/90 n. 142 o ai soggetti iscritti nell'Albo dei Concessionari per i tributi locali qualora tale forma di gestione risulti più conveniente sotto il profilo economico-funzionale, ovvero mediante affidamento con le ulteriori modalità di cui al citato art. 22 della L. n. 142/90.

Art. 5 – Tariffe

Le tariffe dell'Imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione consiliare è divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

Art 5/bis – Tipologia e zone di ubicazione

Per tutto ciò che riguarda la determinazione della tipologia e le zone di ubicazione il Comune rimanda le specificazioni al piano generale degli impianti pubblicitari da approvare entro il 31/12/1995.

La comunicazione è obbligata ad ottemperare alle indicazioni del Comune sia per i lavori di posa in opera delle strutture destinate ad accogliere gli spazi pubblicitari sia per l'inizio dei lavori di installazione nonché per la scelta delle stesse strutture che deve essere concordata preventivamente con l'Amministrazione.

Art. 6 – Categoria

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, le località del territorio comunale sono considerate in unica categoria, nei limiti fissati dall'art. 4 del D.Lgs n. 507/93.

Art. 7 –Funzionario responsabile

In caso di gestione diretta il Comune designa un funzionario a cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del pubblico servizio che sottoscrive al che le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo di detto funzionario responsabile entro 60 gg. dalla sua nomina.

Nel caso di gestione in concessione, le attribuzione di cui sopra spettano al Concessionario.

Il funzionario responsabile entro il mese di gennaio di ciascun anno dovrà inviare all'Assessore alle Finanze ed al Coordinatore dei servizi Finanziari una dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai "risultati conseguiti" sul fronte della lotta all'evasione con la proposizione delle eventuali iniziative ritenute utili per il miglioramento del pubblico servizio.

CAPO II

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art. 8 – Presupposto dell'imposta

Presupposto dell'imposta è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazioni visive od acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto

sulle pubbliche affissioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 9 – Soggetto passivo

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, mentre è solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 10 – Modalità di applicazione dell'imposta

L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo a mezzo metro quadrato.

Non si fa luogo ad applicazione d'imposta per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo dal minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Qualora l'esposizione pubblicitaria venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la tariffa d'imposta è maggiorata del 100%.

Art. 11 – Maggiorazioni e riduzioni d'imposta

1. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base. Le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 12 – Pubblicità luminosa o illuminata

Per pubblicità luminosa si intende quella in cui i caratteri e il disegno costituenti la pubblicità sono essi stessi costituiti da una fonte di luce, mentre per pubblicità ordinaria illuminata si intende quella che è resa visibile da apposita luce che vi si proietta.

Art. 13 – Dichiarazione d'imposta

I soggetti passivi di cui all'art. 8 sono tenuti prima di iniziare la pubblicità a presentare all'ufficio competente apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti utilizzando il modello predisposto dal Comune che viene messo a disposizione degli interessati.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, quella effettuata con veicoli in genere, nonché la pubblicità effettuata, per conto proprio o altrui, con pannelli luminosi o proiezioni si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

Per le altre fattispecie imponibili, la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

La pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Art. 14 – Pagamento dell'imposta

Per la pubblicità ordinaria annuale, quella di durata superiore a tre mesi, la pubblicità effettuata con veicoli e quella viaria, l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Per le altre fattispecie imponibili, il periodo d'imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento dell'imposta deve essere eseguito mediante versamento a mezzo c.c.p. intestato al Comune, ovvero al Concessionario in caso di affidamento in concessione del servizio, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a l. 500 o per eccesso se superiore.

L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno, l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione, mentre per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate quando l'importo supera L. 3.000.000.

Art. 15 – Pubblicità effettuata su spazi o aree comunali

Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti al demanio comunale o su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune è dovuto anche il pagamento di un canone a titolo di affitto o concessione pari al 25% dell'imposta di pubblicità, fermo restando l'applicabilità della tassa T.O.S.A.P.

Art. 16 – Rettifica e accertamento d'ufficio

Entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, il Comune o il Concessionario del servizio, in caso di gestione in concessione, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitari, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di gg. 60 entro cui effettuare il relativo pagamento.

Gli avvisi sono sottoscritti dal Funzionario responsabile o, nel caso di gestione in concessione, dal rappresentante del Concessionario.

Art. 17 – Pubblicità ordinaria

Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è di L. 24.000.

Per le fattispecie pubblicitarie di cui sopra che abbiano durata superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione, una tariffa di L. 2.400.

Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizioni di tali mezzi, purchè regolarmente autorizzate, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura di L.24.000 per metro quadrato con le modalità previste per la pubblicità ordinaria.

In assenza di autorizzazione, si applica la tariffa di cui al primo comma per ogni singola esposizione pubblicitaria con l'irrogazione delle sanzioni di cui al capo III del presente regolamento, trattandosi di esposizione affissionistico – pubblicitaria abusiva.

Per le pubblicità di cui sopra che abbiano una superficie compresa tra mq. 5,50 e mq. 8,50, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%. Per quelle di superfici superiori a mq. 8,50 la maggiorazione è del 100%.

Art. 18 – Pubblicità effettuata con veicoli

Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui o all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, di uso pubblico o privato, l'imposta è dovuta in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su

ciascun veicolo nella misura di L. 24.000 per ogni metro quadrato con le modalità previste per la pubblicità ordinaria .

Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 17 u.c. del presente regolamento.

Per i veicoli adibiti ad "uso pubblico" l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza d'esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa.

Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi "agenti" o "mandatari" che alla data del primo gennaio di ciascun anno o a quella successiva d'immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli secondo la seguente tariffa:

a) autoveicoli con portata sup. a kg. 3.000	L....144.000;
b) motoveicoli con portata inf. a kg. 3.000	L.....96.000
c) motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie	L. ..48.000

Per i veicoli circolanti con rimorchio, la tariffa di cui sopra è raddoppiata.

Per i veicoli di cui al terzo comma non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 19 – Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmate in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similari, si applica l'imposta, indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa di L. 96.000.

Per le fattispecie pubblicitarie di cui sopra che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa di L. 9.600.

Qualora le sopraindicate forme pubblicitarie vengano effettuate per conto proprio dell'impresa, l'imposta si applica in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione in base alla tariffa di L. 6.000.

Qualora detta pubblicità abbia durata superiore a trenta giorni dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

Art. 20 – Pubblicità varia

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazioni, è di L. 24.000.

La concessione di esporre tale pubblicità potrà essere rilasciata solo quando per l'ubicazione, le dimensioni, i disegni e le iscrizioni delle tele, i relativi mezzi siano compatibili con l'estetica ed il decoro urbano.

Gli striscioni dovranno essere collocati ad una altezza non inferiore a m. 4,50 dal piano stradale.

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni, fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta in base alla tariffa pari a L. 144.000.

Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari a L. 72.000.

Qualora non si oppongono motivi di decoro o di polizia urbana, il Comune consente la distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari.

Per l'effettuazione di detta pubblicità, l'imposta è dovuta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione per ogni giorno o frazione indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o della quantità di materiale distribuito in base alla tariffa di L. 6.000.

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è di L. 18.000.

La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile in modo da essere percepibile da qualsiasi "luogo pubblico" può essere eseguita esclusivamente dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00 di ogni giorno settimanale esclusa la domenica.

La pubblicità fonica è vietata in prossimità di case di cura e di riposo e in prossimità di scuole pubbliche e di edifici adibiti al culto durante le ore di lezione o di cerimonie.

In ogni caso l'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare la misura di 65 decibel.

Art. 21 – Riduzioni dell'imposta

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) Per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente non avente scopo di lucro;

- b) Per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il “patrocinio o la partecipazione” degli enti Pubblici Territoriali;
- c) Per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti o di beneficenza.

Art. 21/bis – Contratti di sponsorizzazione – Riduzione dell’imposta

Con motivata valutazione della Giunta Comunale che espliciti l’eccezionale concreto vantaggio per l’Amministrazione, in relazione alla natura della prestazione resa a favore del Comune, viene concessa allo sponsor la riduzione fino al 90% dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità derivata da contratti di sponsorizzazione stipulati con il Comune.

La riduzione viene riconosciuta per il tempo massimo di durata dell’iniziativa di sponsorizzazione o fino alla data risultante dal relativo contratto di sponsorizzazione.

Art. 22 – Esenzioni dell’imposta

Sono esenti dall’imposta:

- a) La pubblicità realizzata all’interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisce all’attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine o sulle porte d’ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all’attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) Gli avvisi esposti al pubblico nelle vetrine o sulle porte d’ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all’attività svolta nonché quelli riguardanti la localizzazione e l’utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita di immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a un quarto di metro quadrato;
- c) La pubblicità comunque effettuata all’interno sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisce alle rappresentazioni in programmazione;
- d) La pubblicità escluse le insegne relative ai giornali e alle pubblicazioni periodiche se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte d’ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) La pubblicità esposta all’interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all’attività esercitata dall’impresa di trasporto , nonché le tabelle esposte all’esterno delle stazioni stesse o lungo l’itinerario di viaggio per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) La pubblicità esposta all’interno delle vetture ferroviarie di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 507/1993;
- g) La pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti Pubblici Territoriali;

- h) Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non persegua fini di lucro;
- i) Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- l) Il Comune al fine di meglio agevolare la diffusione di proposte, suggerimenti idee, rivenienti dalla società civile (partiti, sindacati, associazioni, comitati, movimenti spontanei, ecc....) individua zone del territorio sulle quali installare spazi pubblicitari che la società concessionaria rende disponibili facendosi obbligo di affiggere gratuitamente notizie su manifestazioni, comunicati ecc...

Art. 23 – Contenzioso

In attesa dell'insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 31/12/1992 n. 546, recante nuove disposizioni sul "processo tributario" in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della L. 30/12/1991, n. 413 contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla Direzione Regionale delle Entrate – ex Intendenza di Finanza – ed in seconda istanza, anche da parte del Comune, al Ministero delle Finanze entro trenta giorni dalla data di notifica dell'atto o della decisione del ricorso.

Il ricorso deve essere presentato alla Direzione Regionale delle Entrate territorialmente competente anche se proposto avverso la decisione della stessa Direzione, direttamente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta la data di spedizione vale quale data di presentazione.

Contro la decisione del Ministero e quella definitiva della Direzione Regionale delle Entrate è ammesso ricorso in revocazione nelle ipotesi di cui all'art. 395 n. 2 e n. 3 c.p.c. nel termine di giorni sessanta dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento.

Contro la decisione del Ministero è anche ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo nel termine di giorni sessanta dalla notifica della decisione stessa.

Su domanda del ricorrente proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza l'Autorità amministrativa decidente può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

Decorso il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione del ricorso alla Direzione regionale delle Entrate senza che sia stata notificata la relativa decisione, il contribuente può ricorrere al Ministero contro il provvedimento impugnato.

L'azione giudiziaria deve essere esperita entro novanta giorni dalla notificazione della decisione del Ministero. Essa può tuttavia essere proposta in ogni caso dopo centottanta giorni dalla presentazione per ricorso al Ministero.

Art. 24 – Rimborsi.

Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero di quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza in carta semplice in ordine alla quale si dovrà provvedere nel termine di novanta giorni.

Al contribuente spettano per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo gli interessi nella misura del 7% per ogni semestre compiuto a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 25 – Procedimento esecutivo

L'imposta dovuta a seguito di dichiarazione o di accertamento e non corrisposta nei tempi e nei modi prescritti dal presente regolamento è recuperata con il procedimento della riscossione coattiva di cui al D.P.R. 28/01/1988 n. 43 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il trentuno dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento e di rettifica è stato notificato, ovvero in caso di sospensione della riscossione, entro il trentuno dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

CAPO III

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 26 – Servizio delle pubbliche affissioni

Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche, nella misura stabilita dalle presenti disposizioni regolamentari.

A norma dell'art. 3 comma 3 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, il Comune di Modugno è obbligato ad installare impianti da adibire al servizio delle pubbliche affissioni nella misura di mq. 18 per ogni mille abitanti e quindi per un "totale complessivo" di mq. 674 rilevato che la popolazione residente al 31/12/1993 ammonta complessivamente a n. 37.421 abitanti.

Gli spazi in cui è consentita l'affissione in relazione a quanto disposto dall'art. 3 comma 3 del D.Lgs. n. 507/1993 ammontano complessivamente a mq. 674, di cui mq. 196 già installati e mq. 478 da installare, tenuto conto delle nuove esigenze territoriali.

Il Comune consente l'effettuazione di affissioni dirette in relazione al disposto di cui al citato art. 3 comma 3 D.Lgs. n. 507/1993 nella misura massima di mq. 67

pari al 10% della superficie obbligatoria d'impianti previsti dalla vigente normativa, con autorizzazione rilasciata in conformità alla normativa prevista dal P.R.G.

Il Comune dispone che detti impianti siano attribuiti triennialmente a soggetti privati diversi dal Concessionario del pubblico servizio, mediante "affidamento concessorio" da attribuirsi previo espletamento di apposita licitazione privata ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 del R.D. 23/05/1924 n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni, da indirsi tra i soggetti interessati che ne facciano apposita richiesta e che dimostrino una capacità tecnico-economica adeguata.

Il Concessionario di detti impianti sarà tenuto a corrispondere l'imposta dovuta a norma dell'art. 17 comma 2 del presente regolamento, la tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche secondo le disposizioni in materia, oltre un canone di concessione annuale, da determinarsi anticipatamente nelle casse del servizio affissioni e pubblicità, che sarà posto a base di asta della sopraindicata licitazione.

Il Concessionario di detti impianti provvederà alla loro installazione nelle forme e con il materiale indicato dal Comune, al fine di armonizzare gli stessi a quelli del "pubblico servizio".

Provvederà, inoltre, alla loro relativa manutenzione esonerando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità civile o penale, per infortuni o danni a persone, animali e cose che potessero derivare dalla installazione di detti impianti, ivi compresa la rimozione degli stessi entro e non oltre il termine di giorni quindici dalla scadenza del rapporto concessorio.

Per la propaganda elettorale il Comune dovrà dotarsi di tabelloni delle dimensioni di m. 8,00 per 2,00 in lamiera zincata montati su paletti metallici e con ganci per posizionamento su eventuali muri. Legge 4/04/1956, n. 212 e legge 24/04/1975 n. 130.

Art. 27 – Diritto sulle pubbliche affissioni

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

Art. 28 – Misura del diritto

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione di cm. 70 per 100 e per i periodi di seguito indicati è di L. 2.400 per i primi dieci giorni e per i periodi di seguito indicati è di L. 720 per ogni periodo successivo di giorni cinque o frazione.

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui sopra è maggiorato del 50%.

Per i manifesti costituiti da "otto fino a dodici fogli" il diritto è maggiorato del 50%, mentre per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100%.

Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano per quanto compatibili anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 29 – Pagamento del diritto

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità previste dall'art. 14 del presente regolamento.

Per particolari esigenze organizzative, il Comune consente il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

Art. – Riduzioni del diritto

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato o gli Enti Pubblici Territoriali e che non rientrino nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo articolo del presente regolamento;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche o religiose da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli Enti Pubblici Territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti o di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

Art. 31 – Esenzioni dal diritto

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni o delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento Europe, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 32 – Modalità per le pubbliche affissioni

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della Commissione che deve essere annotata in apposito registro cronologico, timbrato dal Comune.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di "spazi disponibili" deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di commissione. In tali ultimi due casi, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto,

Il Comune provvederà a sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, provvederà a darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni saranno esposti per la pubblica consultazione le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle "pubbliche affissioni" con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Il Comune non ha facoltà di utilizzare per il servizio delle pubbliche affissioni gli steccati ed i recinti di ogni genere a qualsiasi uso destinati, ancorchè a carattere provvisorio, insistenti o prospicienti al suolo pubblico o su suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio.

La società concessionaria s'impegna ad affiggere i manifesti, perdurando la categoria unica del territorio comunale, nella misura del 20% nelle zone centrali da stabilire nella definizione e approvazione del piano impiantistico generale.

Art. 33 – Affissioni d'urgenza, festive e notturne

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di L. 50.000 per ogni commissione.

Art. 34 – Contenzioso e procedimento esecutivo

Per il contenzioso ed il procedimento esecutivo si applicano rispettivamente le disposizioni di cui all'art. 23 del presente regolamento.

CAPO IV

SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI

Art. 35 – Sanzioni tributarie

Per l'omessa, tardiva o infedele dichiarazione di cui all'art. 12 si applica, oltre al pagamento dell'imposta dovuta, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta evasa.

Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma precedente, una soprattassa pari al 20% dell'imposta il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

Le soprattasse di cui sopra sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 36 – Interessi

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7% per ogni semestre compiuto a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.

Art. 37 – Sanzioni amministrative

Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II della legge 24/11/1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

Per le violazioni delle norme regolamentari, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da L. 2.000.000 con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale.

Il Comune dispone, altresì, la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale. In caso d'inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

Il Comune o il Concessionario del servizio effettuano, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione delle sanzioni di cui al presente comma, l'immediata copertura della "pubblicità abusiva" in modo che sia

privata di “efficacia pubblicitaria” ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di avviso di accertamento secondo le modalità di cui all’art. 16 del presente regolamento, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

I mezzi pubblicitari abusivamente esposti possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché del tributo evaso.

Nella stessa ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell’ordinanza stessa.

I proventi delle sanzioni amministrative spettano al Comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e della impiantistica comunale, nonché all’arredazione ed all’aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 38 – Disposizioni transitorie

A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, il Comune non dà corso all’installazione d’impianti pubblicitari esclusi quelli d’esercizio, sempre che i relativi provvedimenti non siano stati adottati alla data del 31/12/1993 dà altresì atto che sino all’approvazione del presente regolamento non sono state rilasciate autorizzazioni per l’installazione di nuovi impianti pubblicitari.

Gli accertamenti e le rettifiche da effettuare a norma dell’art. 23 del D.P.R. 26/10/1972 n. 639 debbono essere notificati nel termine di decadenza ivi previsto secondo le disposizioni del suddetto decreto.

La pubblicità annuale iniziata nel corso dell’anno 1993 per la quale sia stata pagata la relativa imposta è prorogata per l’anno 1994 senza la presentazione di una nuova dichiarazione mediante il versamento dell’imposta secondo le disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 39 – Disposizioni finali

Con decorrenza dall’1/01/1994 è abrogato il D.P.R. 26/10/1972 n. 639, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra norma incompatibile con le vigenti disposizioni.

Sono fatte salve le disposizioni contenute nella legge 18/03/1959 n. 132 e nell’art. 10 della legge 5/12/1986 n. 856.

Art. 40 – Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento sarà tenuto a “vista” a disposizione del pubblico a norma dell’art. 23 della legge 7/08/1990 n. 241 affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento presso il Comune o/e del Concessionario.

Art. 41 – Variazioni del regolamento

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare nei termini e nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli interessati mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale a norma di legge.

In particolare, in materia di imposta sulla pubblicità, nel caso che l’utente non comunichi la cessazione della pubblicità entro trenta giorni successivi all’ultimo giorno della predetta ripubblicazione, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

Art. 42 – Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le norme previste dal D.L.vo 15/11/1993 n. 507 e del D.Lvo n. 285 (Codice della strada)

Art. 43 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza 01/01/1996.